


DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE BOLOGNA FUNGHI VALEVOLE PER GLI ANNI 2021 – 2022

Ai sensi della L.R. n. 6/1996



Comune di Casalecchio di Reno



Comune di Monte San Pietro



Comune di Sasso Marconi



Comune di Valsamoggia



Comune di Zola Predosa

Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è dimenticare noi stessi.
(Mahatma Gandhi)



QUANTO COSTANO I TESSERINI DEI FUNGHI?

(1) Tesserino annuale residenti: può essere rilasciato solo ai residenti nei comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia ed è valevole su tutto il territorio montano e non montano dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (escluso Parco Abbazia di Monteveglio) e cioè: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa

Costo: € 15,00

(2) Tesserino a pagamento: per la raccolta in tutto il territorio della Convenzione Bologna Funghi 2021 – 2022 **(sia montano che non montano)** e cioè: Borgo Tossignano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Loiano, Medicina, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

Costi:

- Tesserini semestrali	Euro 64,00
- Tesserini mensili	Euro 25,50
- Tesserini settimanali	Euro 16,00
- Tesserini giornalieri	Euro 6,50

Sono esclusi i territori dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (comuni di Camugnano, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) e del comune di Alto Reno Terme.

(3) Tesserino gratuito di riconoscimento rilasciato su richiesta e dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o di autocertificazione, ai **residenti nei comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia** in qualità di:

- ✓ **proprietari di terreni** (per la raccolta dei funghi sui fondi di proprietà);
- ✓ **coltivatori diretti** (per la raccolta dei funghi sui fondi condotti);
- ✓ **soci dipendenti di cooperative agricole - forestali** (per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse);
- ✓ **titolari di proprietà collettive** (per la raccolta sui fondi oggetto del diritto);
- ✓ **in via residuale tutti coloro che**, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso di boschi (come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti) per la raccolta sui fondi gestiti, che potranno effettuare la raccolta nell'ambito territoriale sopra indicato ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime stabilite in relazione alla zonizzazione dei terreni in proprietà, condotti o gestiti.

Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo.

(4) Tesserino gratuito semestrale per la raccolta esclusivamente nel territorio non montano da rilasciarsi a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Il suddetto tesserino abilita alla raccolta nei seguenti comuni: Casalecchio di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Zola Predosa.



DOVE ACQUISTARE I TESSERINI DEI FUNGHI?

Presso gli sportelli comunali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa).



COME PAGARE I TESSERINI DEI FUNGHI?

Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente mediante sistema PagoPa accedendo al portale dell'Unione al seguente link:

<https://renolavinosamoggia.unione.pluginpay.it/>

A seguito dell'accesso al portale, è necessario cliccare sulla voce PAGAMENTO SPONTANEO e, nella pagina successiva, sulla voce TESSERINO FUNGHI, compilando i dati richiesti e scegliendo la tariffa di proprio interesse.

Al termine della compilazione, è possibile procedere al pagamento nei seguenti modi:

- tramite portale cliccando su PAGA ORA e seguendo la procedura guidata;
- stampando il bollettino PagoPa e recandosi in posta o utilizzando gli altri canali di pagamento descritti nello stesso.

Per le persone che riscontrassero difficoltà nel pagamento con le modalità sopra descritte, è sempre possibile recarsi presso gli sportelli comunali che provvederanno a rilasciare il bollettino PagoPa compilando i dati richiesti per conto dell'utente.

La ricevuta di versamento (diversa a seconda del tipo di pagamento effettuato), dovrà essere conservata dall'interessato (anche in formato elettronico) per tutto il periodo di durata della validità del tesserino per la raccolta dei funghi, in modo da poterla esibire, insieme a un documento di identità valido, in caso di controllo.



LIMITI ALLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti.

I minori di 14 anni devono essere accompagnati da persona munita di tesserino, i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in 3 kg, di cui non più di 1 kg delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

SOLO ai residenti nei comuni montani (Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia) è consentita la raccolta dei funghi fino a 5 kg giornalieri.

E' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.

E' vietata la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a 3 cm e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a 2 cm.

La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali, nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali, nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali statali.



MODALITÀ DELLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne: da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

Solo ai residenti nei territori dei comuni montani (Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia) è consentita la raccolta anche nella giornata del lunedì.

La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad un sommaria pulizia degli stessi.

E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini e altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.

E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.



VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata: ai Carabinieri - Forestale (ex Corpo Forestale dello Stato), ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale, urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Guardie giurate nominate dagli enti competenti e dalle associazioni di prevenzione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), nonché alla Guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: *da 25 Euro a 154 Euro*, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: *da 6 Euro a 30 Euro*, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
- mancato porto dell'autorizzazione: *da 6 Euro a 15 Euro* purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
- uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: *da 51 Euro a 309 Euro*, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: *da 6 Euro a 30 Euro*;
- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: *da 25 Euro a 154 Euro*;
- raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: *da 12 Euro a 77 Euro*;
- esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: *da 6 Euro a 30 Euro*.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria *da 51 Euro a 309 Euro*.

3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria *da 51 Euro a 309 Euro*, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria *da 25 Euro a 154 Euro*.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa *da 309 Euro a 619 Euro*.

Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca di funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.